

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28888 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MORRA MARIO
Data Udiienza: 02/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gioi Pietro Giorgio, nato a Nuoro il 03/09/1982
avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Cagliari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che si è riportato alla memoria depositata e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Domenico Chindamo, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cagliari in data 31 ottobre 2024 nei confronti di Pietro Giorgio Gioi per i reati:

- di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento della società "N&G s.a.s.", dichiarato il 22 aprile 2016, della quale l'imputato era stato socio accomandatario fino al 3 dicembre 2014, procuratore speciale con tutti i poteri di amministrazione sino al 12 gennaio 2016 e, comunque, amministratore di fatto (capo A, in esso ritenuto assorbito anche il capo F);

- omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali annuali (ex art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000) relative all'anno di imposta 2014 sia in relazione alla società fallita (capo B) che quale amministratore della società "P.G. Discount s.r.l." (capo C);

- occultamento delle scritture contabili e dei documenti delle società "N&G s.a.s." e "P.G. Discount s.r.l." (ex art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000), relative all'anno di imposta 2014, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo E).

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Giorgio Gioi è costituito da sette motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) e d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Cagliari rigettato la richiesta, avanzata dalla difesa con i motivi di appello, di acquisizione della consulenza tecnica di parte, con conseguente escussione del consulente, sulla base di una motivazione carente e illogica, fondata sull'erroneo rilievo che il deposito della consulenza avrebbe violato il contraddittorio tra le parti, laddove invece il consulente avrebbe potuto essere escusso.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità del ricorrente, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta, in ragione del ritenuto ruolo di amministratore di fatto.

La Corte territoriale, richiamandosi alle considerazioni espresse dal giudice di primo grado, non avrebbe risposto ai rilievi sollevati con l'atto di appello, considerando "puerile" la tesi difensiva della mancata revoca della procura gestoria per dimenticanza, ma senza indicare alcun atto gestorio riconducibile all'imputato.

Il ricorrente, richiamandosi anche a quanto già dedotto con i motivi di appello, contesta altresì il carattere distrattivo dell'imposizione del vincolo di destinazione ai familiari degli immobili personali (in quanto non idoneo realmente a preservare il bene verso azioni esecutive dei terzi), dell'affitto del ramo d'azienda di Samassi (funzionale solo ad assicurare la continuazione dell'attività aziendale, come indicato dall'imputato) e la distrazione del reddito di impresa e delle rimanenze di magazzino, rispetto alle quali il Tribunale aveva proceduto ad un'inammissibile modifica del titolo accusatorio.

Anche in ordine alla contestazione di bancarotta documentale, l'unico elemento valorizzato dai giudici di merito era stato il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, in realtà indimostrato.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione delle disposizioni di cui agli artt. 516, 519, 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ribadendo le censure relative alla condotta di distrazione di cui al punto A3, in relazione ai redditi di impresa per l'anno 2014 per un ammontare non inferiore a 254.088 euro.

Il ricorrente osserva in particolare che non è giuridicamente possibile una distrazione di redditi di impresa e che, in relazione a tale voce, il Tribunale di Cagliari aveva effettuato una modifica del titolo accusatorio che aveva violato i diritti di difesa dell'imputato, il quale era stato così condannato per un fatto diverso da quello contestatogli.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione del ricorrente per gli ulteriori reati allo stesso ascritti.

L'affermazione di responsabilità per le violazioni tributarie di cui al capo B) si sarebbe basata sull'erronea valutazione della posizione dell'imputato quale amministratore di fatto delle società e sulla base di un erroneo calcolo dell'imposta evasa che non aveva tenuto conto dei crediti di imposta, come indicati nella consulenza di parte non acquisita, e in assenza di un concreto interesse del ricorrente a porre in essere le condotte in contestazione.

Per il capo C), la Corte di appello avrebbe fatto un mero richiamo alle stesse considerazioni espresse per il capo precedente, senza tener conto che i motivi di appello fossero differenti.

Per il capo E) non era stata fornita la prova del possesso della documentazione contabile da parte del ricorrente, la cui tenuta era stata invece affidata al commercialista delle società.

2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta per le "accertate operazioni infra-gruppo".

La Corte di appello di Cagliari avrebbe errato nel ritenere privo di specificità il motivo di appello con il quale le operazioni tra la fallita ("N&G s.a.s.") e la società "P.G. Discount s.r.l." venivano inquadrare in un rapporto di operazioni infra-gruppo, con vantaggi compensativi reciproci, secondo lo schema di cui all'art. 2634, comma 3, cod. civ. e la relativa elaborazione della giurisprudenza di legittimità.

La scelta del ricorrente di costituire una nuova società per non perdere i punti vendita della fallita (ormai gravata da pignoramenti e pregiudizi bancari) era stata obbligata e comunque non comportava alcuna distrazione di risorse all'esterno del gruppo, che ne avrebbe tratto un futuro ed atteso vantaggio complessivo.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui al capo A) in quello di bancarotta semplice, stante l'assenza di dolo dell'imputato

nel costituire una nuova società per superare la condizione di stallo in cui versava la "N&G s.a.s."

2.7. Con il settimo ed ultimo motivo si contesta il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante e l'applicazione di una pena eccessivamente gravosa.

3. Il ricorso è stato trattato in udienza pubblica.

Il difensore dell'imputato, dopo aver fatto pervenire istanza di rinvio per concomitante impegno processuale, è riuscito ad essere tempestivamente presente in aula.

Le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni nei termini sopra riportati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con il dettato normativo e con la pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.

Questa Corte ha più volte espresso il principio secondo cui la mancata acquisizione di una relazione di consulenza tecnica di parte non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la consulenza tecnica non rientra tra le prove decisive a discarico, cui si riferisce la disposizione citata attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058 – 02).

Né la mancata acquisizione, da parte della Corte di appello di Cagliari, della consulenza "tecnica" indicata dalla difesa (tesa a dimostrare l'assenza di atti gestori da parte del ricorrente), configura un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

L'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., prevede infatti che il giudice di appello possa procedere alla riassunzione di prove già acquisite in primo grado o all'assunzione di nuove prove solo quando ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Il diniego di procedere alla rinnovazione istruttoria in appello, di conseguenza, è censurabile in sede di legittimità solo ove la motivazione sia manifestamente illogica o apparente, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito circa la completezza del compendio probatorio.

I giudici di secondo grado, richiamandosi al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di appello opera una presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado, tale da rendere inammissibili richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che non si appalesino come assolutamente necessarie o si risolvano in attività meramente "esplorative" (sul punto, si veda Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 – 01; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Rv. 256173 – 01), ha ritenuto non necessaria l'acquisizione della consulenza tecnica, evidenziando, da un lato, che la stessa era stata redatta solo dopo la conclusione della sentenza appellata, senza che venissero illustrate le ragioni per non aver affidato l'incarico nel corso del giudizio di primo grado (consentendo in tal modo anche un esame in contraddittorio del consulente) e, dall'altro, che il suo contenuto (comunque riportato per ampi stralci nell'atto di appello) non evidenziava carenze istruttorie alle quali dover porre rimedio.

Trattasi di una motivazione non illogica e non contraddetta dalle deduzioni difensive, non essendovi alcuna esplicitazione del carattere dell'essenzialità o comunque della reale pregnanza di specifiche considerazioni espresse dal consulente, richiamate in modo solo generico.

3. Il secondo motivo, con il quale si contesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sulla base del suo ruolo di amministratore di fatto, non è consentito in questa sede, perché versato in fatto e tendente a chiedere a questa Corte di procedere ad una rivalutazione delle prove acquisite.

Dalla lettura delle conformi sentenze di condanna della Corte di appello e del Tribunale di Cagliari, infatti, emerge che la responsabilità del ricorrente non è stata affermata solo sulla base della mancata revoca dell'ampia procura gestoria rilasciata in suo favore riguardante la società fallita, ma sulla base di un complesso di elementi indicativi del suo ruolo di reale *dominus* della "N&G s.a.s.", tra cui: l'aver ricoperto il ruolo di amministratore di diritto della società dalla sua costituzione (nel 2009) sino a sedici mesi prima della formale dichiarazione di fallimento (avvenuta ad aprile 2016); l'aver trasferito l'amministrazione della società per un trimestre alla madre; l'aver trasferito le quote sociali, in prossimità del fallimento e quando la società era ormai non più operativa, ad un soggetto nullatenente; l'aver personalmente posto in essere le condotte distrattive in contestazione nel 2014, prima della cessione delle quote.

Quanto al carattere distrattivo delle condotte ascritte a Pietro Giorgio Gioi, le censure espresse nel ricorso sono prive di specificità perché non si confrontano con la motivazione della Corte di appello, la quale ha esaurientemente e

coerentemente esposto le ragioni per le quali assumono rilievo penale sia l'imposizione di un vincolo di destinazione sui beni immobili dell'imputato, socio illimitatamente responsabile (diretto a sottrarre tali cespiti all'esecuzione dei creditori della società, essendo previsto che gli stessi potessero essere oggetto di azione esecutiva «solo per i debiti contratti nell'ambito dell'attività prevista dalla destinazione»), sia l'affitto del ramo d'azienda ad altra società riconducibile al ricorrente ("P.G. Discount s.r.l.", appositamente costituita dal ricorrente poco prima della cessione), in assenza del versamento del corrispettivo pur previsto e prevedendo, per di più, che la "N&G s.a.s." continuasse ad essere onerata del pagamento dei canoni di locazione dei locali commerciali ormai trasferiti alla nuova società costituita, oltre che per le rimanenze di magazzino (oggetto anche del terzo motivo).

Totalmente generico è infine il motivo di ricorso nella parte in cui si deduce l'insussistenza della bancarotta documentale sulla base del contestato ruolo del ricorrente come amministratore di fatto della fallita, richiamando anche un travisamento della deposizione del teste "Stara" non ulteriormente specificato.

4. Il terzo motivo, secondo cui sarebbe ravvisabile un difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla terza condotta distrattiva, relativa ai redditi di impresa relativi all'anno 2014, è infondato.

Si è già dato atto che si è dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" sentenza di condanna. La sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda infatti con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Ebbene, dalla sentenza di primo grado (richiamata da quella oggetto di ricorso) emerge in modo lineare che i giudici di merito si sono limitati a delimitare (in senso tra l'altro favorevole all'imputato) l'entità delle componenti attive, relative all'anno 2014, oggetto di distrazione.

Il Pubblico ministero, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza sulla scarna documentazione effettivamente rinvenuta, aveva infatti contestato la distrazione di tutte le componenti attive del reddito risultanti al 2014, dalle quali il Tribunale di Cagliari ha ritenuto di detrarre le spese verosimilmente sostenute per l'esercizio della ordinaria attività della società, delimitando la distrazione al solo valore delle merci certamente esistenti nel patrimonio della fallita al momento del fitto del ramo d'azienda alla società di nuova costituzione "P.G. Discount s.r.l.".

Alcuna violazione del diritto di difesa è dunque ravvisabile in tale attività di specificazione e circoscrizione dell'accusa originariamente elevata.

5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza delle ulteriori condotte in contestazione, relative ai reati di tipo tributario, non è ammissibile dinanzi a questa Corte di legittimità.

Il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e chiedendo a questa Corte di procedere ad una diversa ricostruzione dei fatti, contesta la configurabilità dei reati di cui ai capi B, C ed E, nuovamente deducendo, da un lato, la mancata dimostrazione del ruolo di Pietro Giorgio Gioi quale amministratore di fatto della società fallita e della "P.G. Discount s.r.l." (e dunque soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e alla tenuta della relativa documentazione) e, dall'altro, l'erroneo calcolo dell'ammontare delle imposte evase, attribuendo rilievo ai dati riportati in una consulenza di parte non acquisita processualmente e in ogni caso in netto contrasto con gli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate, non specificamente confutati in ricorso.

Sull'occultamento delle scritture contabili viene altresì genericamente richiamata l'esclusiva responsabilità dell'ultimo amministratore, che analogamente richiederebbe una rivalutazione dei fatti, inibita a questa Corte.

6. Il quinto motivo, con il quale viene richiamato l'art. 2634 cod. civ. e la giurisprudenza di questa Corte in materia di operazioni "infra-gruppo", è manifestamente infondato.

Il ricorrente prospetta che le operazioni intercorse tra la fallita, "N&G s.a.s.", e la società "P.G. Discount s.r.l." – società entrambe riconducibili a Pietro Giorgio Gioi - possano essere inquadrare nello schema previsto dall'art. 2634, comma 3, cod. civ. e dunque non essere penalmente rilevanti, giacché all'apparente depauperamento dell'una avrebbe corrisposto un vantaggio dell'altra e del gruppo di società nel suo complesso.

Sotto tale profilo, la scelta del ricorrente di costituire una nuova società per non perdere i punti vendita della fallita (ormai gravata da pignoramenti e pregiudizi bancari), doveva ritenersi una scelta obbligata e comunque non comportava alcuna distrazione di risorse all'esterno del gruppo, che ne avrebbe tratto un vantaggio complessivo.

Alla base della prospettazione difensiva vi è tuttavia una lettura non condivisibile dei caratteri distintivi delle operazioni infra-gruppo non punibili.

È del tutto connaturale alla *ratio* dell'istituto che i "vantaggi" derivanti da operazioni infra-gruppo debbano riguardare non solo una delle società facenti

parte dello stesso gruppo o quest'ultimo nel suo complesso ma la società che subisce l'immediato depauperamento, che deve essere compensato da un risultato utile futuro, in grado di non recare pregiudizio ai propri creditori.

A tale riguardo si fa infatti riferimento a vantaggi "compensativi" derivanti dall'operazione nel suo complesso: «In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali» (Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Carrozza, Rv. 284537 – 01; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702 – 01).

Peraltro, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata. (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.g. e altro in proc. coatti e altri, Rv. 268675 – 01; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01)

Ed è stato altresì chiarito che non è sufficiente una mera previsione ipotetica in ordine al conseguimento di un risultato utile per la società che subisce lo svantaggio immediato, in quanto «i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità del vantaggio deve essere verificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding" e della società eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", i progetti industriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenze contabili)», Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233 – 01.

Al contrario, non vi è alcun dubbio sul fatto che «integra condotta distrattiva il trasferimento di risorse tra società appartenenti al medesimo gruppo, eseguito senza alcuna contropartita economica da una società che versi in gravi difficoltà finanziarie ad altra società in difficoltà economiche, in quanto, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita» (tra le tante, Sez. 5, n. 27497 del 12/06/2025, Rv. 288394 – 01).

Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato in cosa sarebbe consistito il vantaggio prospettato (ed anzi atteso con elevato grado di affidabilità) in favore della "N&G s.a.s.", il cui patrimonio veniva significativamente compromesso dalla cessione del ramo di azienda e delle rimanenze di magazzino, in assenza di corrispettivo, in favore di altra società, nonché dal persistente obbligo di corrispondere canoni di locazione per immobili non più nella sua disponibilità ma attribuiti alla "P.G. Discount s.r.l.".

7. Il sesto motivo, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui al capo A) in quello di bancarotta semplice per l'assenza di dolo dell'imputato, è infondato.

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 - dep. 27/05/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805-01).

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno coerentemente ravvisato la precisa volontà del ricorrente di creare una nuova società, rendendola beneficiaria delle risorse attive della fallita, al fine di proseguire l'attività aziendale, senza il peso dei debiti che gravavano sulla "N&G s.a.s.", il che rende pienamente configurabile il reato di bancarotta fraudolenta.

8. Il settimo ed ultimo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante e l'applicazione di una pena eccessivamente gravosa, è infondato.

Il giudizio di comparazione tra circostanze e la determinazione del trattamento sanzionatorio sono valutazioni prettamente di merito, non censurabili con il ricorso per cassazione se sorrette da motivazione logica e adeguata.

La Corte territoriale ha posto in evidenza che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata, aveva garantito l'applicazione di un trattamento sanzionatorio adeguato rispetto alla gravità complessiva dei fatti e alla pluralità dei reati commessi, senza che potesse attribuirsi particolare rilievo agli elementi indicati dalla difesa, quale il comportamento processuale dell'imputato, non contraddistinto da alcuna particolare connotazione collaborativa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 02/07/2026

Il Consigliere estensore
Mario Morra

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale